

**IL VICE DIRETTORE GENERALE  
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

CONSIDERATO che tutti i prestatori nazionali dei servizi di pagamento aderiscono al sistema dei pagamenti nazionale e, conseguentemente, si scambiano i flussi di pagamento attraverso il sistema della rete interbancaria sammarinese;

CONSIDERATO il termine del 1° febbraio 2016 per l'adozione dei formati di messaggistica Standard ISO 20022 XML, richiamato dal Regolamento n.2013-05;

VISTA la Legge 17 novembre 2005, n.165, e in particolare l'articolo 39 che attribuisce alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino il potere di emanare provvedimenti contenenti disposizioni vincolanti e di carattere generale;

VISTO lo Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino approvato con Legge 29 giugno 2005, n. 96, e in particolare:

- l'articolo 37, che attribuisce alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino le funzioni di gestione, di regolamentazione e di supervisione del sistema dei pagamenti della Repubblica;
- l'articolo 38, che attribuisce alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino il potere di adottare tutti i provvedimenti e le modalità che ritiene necessarie per assicurare l'efficienza e la stabilità del sistema dei pagamenti sammarinese;

VISTA la Legge 23 marzo 2007, n. 45, in materia di definitività degli ordini di trasferimento in un sistema di pagamento o di regolamento titoli nonché la Circolare attuativa n.2008-03;

VISTO l'articolo 30, comma 3 dello Statuto medesimo, in base al quale gli atti della Banca Centrale in materia di vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale, nonché l'articolo 14, comma 5 dello Statuto medesimo che disciplina il caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale;

VISTE le delibere del Coordinamento della Vigilanza e del Consiglio Direttivo con le quali è stato approvato il testo del Regolamento n. 2015-02;

**EMANA**

l'accluso Regolamento n. 2015-02 che entra in vigore in data 1 novembre 2015.

San Marino, 23 ottobre 2015

Firmato: IL VICE DIRETTORE GENERALE  
Daniele Bernardi

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI  
SISTEMA DEI PAGAMENTI NAZIONALE**

**anno 2015 / numero 02**



## INDICE

PARTE I INTRODUZIONE.....	3
Titolo I Premessa .....	3
Articolo I.I.1 – Fonti .....	3
Articolo I.I.2 – Definizioni .....	3
Titolo II Obiettivi e preparazione .....	4
Articolo I.II.1 – Finalità .....	4
Articolo I.II.2 – Consultazione .....	5
PARTE II GESTIONE DEL SISTEMA DEI PAGAMENTI NAZIONALE.....	6
Titolo I Disposizioni Generali .....	6
Articolo II.I.1 – L’adesione al Sistema dei Pagamenti Nazionale .....	6
Articolo II.I.2 – Sistema di regolamento interbancario .....	6
Articolo II.I.3 – Costi di gestione del Sistema dei Pagamenti Nazionale .....	7
Articolo II.I.4 – Rete Interbancaria Sammarinese (RIS) .....	7
Articolo II.I.5 – Mandati dell’addebito diretto .....	7
Articolo II.I.6 – Creditor Identifier .....	8
Articolo II.I.7 – International Bank Account Number (IBAN) .....	8
Articolo II.I.8 – Bank Identifier Code (BIC) .....	8
Articolo II.I.9 – Impedimenti per cause di forza maggiore .....	8
Titolo II Specificità del Sistema dei Pagamenti Nazionale .....	8
Articolo II.II.1 – Sistema dei pagamenti nazionale (SPN) .....	9
Articolo II.II.2 – Sepa Credit Transfer (SCT).....	9
Articolo II.II.3 – Sepa Direct Debit (SDD).....	9
Articolo II.II.4 – SDD SMAC Esercenti.....	10
Articolo II.II.5 – SDD SMAC Titolari.....	10
PARTE III ADEGUAMENTO DEL QUADRO REGOLAMENTARE VIGENTE.....	11
Titolo I Modifiche al Reg. 2014-04 .....	11
Articolo III.I.1 – Modifiche all’articolo I.I.2 .....	11
Articolo III.I.2 – Modifiche all’articolo I.II.1 .....	12
Articolo III.I.3 – Modifiche all’articolo III.III.4.....	12
Articolo III.I.4 – Modifiche all’articolo III.II.8 .....	12
Articolo III.I.5 – Modifiche all’articolo VIII.II.2 .....	12
Articolo III.I.6 – Modifiche all’articolo II.II.1 .....	12
Articolo III.I.6 – Modifiche all’articolo VII.IV.17 .....	13
Articolo III.I.7 – Modifiche all’articolo V.III.1 .....	13
Articolo III.I.8 – Modifiche all’articolo X.II.29 .....	13
Articolo III.I.9 – Modifiche all’articolo XI.I.1 .....	13
Articolo III.I.10 – Modifiche all’articolo III.VI.6.....	13
Articolo III.I.11 – Modifiche all’articolo X.I.3.....	14
Articolo III.I.12 – Modifiche all’articolo X.I.4.....	14
Titolo II Modifiche al Reg. 2013-05.....	14
Articolo III.II.1 – Modifiche all’articolo 7 .....	14
Articolo III.II.2 – Ricollocazione norma transitoria .....	14
Titolo III Modifiche al Reg. 2007-01 .....	14

<b>Articolo III.III.1 – Reclami e ricorsi extragiudiziali</b> .....	15
PARTE IV NORME FINALI .....	16
Titolo I Disposizioni transitorie .....	16
<b>Articolo IV.I.1 – Entrata in vigore</b> .....	16
<b>Articolo IV.I.2 – Abrogazioni</b> .....	16
Titolo II Pubblicazioni .....	16
<b>Articolo IV.II.1 – Consolidati</b> .....	17
<b>Articolo IV.II.2 – Bollettino Ufficiale</b> .....	17

## PARTE I INTRODUZIONE

### Titolo I Premessa

#### Articolo I.I.1 – Fonti

1. Il Regolamento n. 2014-04 in materia di servizi di pagamento e di emissione di moneta elettronica, nonché il Regolamento n. 2013-05 per l'ingresso nella SEPA, trovano la propria fonte a livello comunitario rispettivamente nelle Direttive nn. 2007/64/CE (cd. PSD) del 13 novembre 2007 e 2009/110/CE (cd. EMD) del 16 settembre 2009, e nei Regolamenti (CE) n. 924/2009 del 16 settembre 2009 e n. 260/2012 del 14 marzo 2012.

2. Il recepimento di tali Regolamenti comunitari ha consentito l'ingresso della Repubblica di San Marino nella lista dei Paesi aderenti all'area unica dei pagamenti in euro (SEPA) sin dal 1° febbraio 2014, prevedendo l'adeguamento, entro il 1° febbraio 2016, dei requisiti tecnici:

- dei bonifici nazionali;
- degli addebiti diretti nazionali in favore del Settore Pubblico Allargato.

3. Le strutture delle informazioni da produrre all'interno dei flussi trasmessi nella tratta interbancaria attraverso la Rete Interbancaria Sammarinese (RIS) troveranno le proprie fonti normative, a far data dal 1° febbraio 2016, nei *Rulebook* e nelle *Implementation Guidelines* emanate dall'European Payments Council (EPC), in sostituzione delle schede tecniche attualmente vigenti per la RIS.

#### Articolo I.I.2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, le espressioni utilizzate vanno intese con il seguente significato:

- “**ABI-CAB**”: Codifica identificativa della banca (ABI) e della filiale della stessa banca (CAB) e contenuta all'interno del codice IBAN;
- “**Banca Centrale**” o “**BCSM**”: la Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
- “**Creditor Identifier**”: codice standard univoco del soggetto creditore per ciascun Paese SEPA la cui registrazione è affidata all'European Payments Council;
- “**EPC**”: European Payments Council – Consiglio europeo per i pagamenti;
- “**Giornata lavorativa**”: giornata risultante operativa nel calendario del Sistema dei Pagamenti Nazionale, pubblicato sul sito di Banca Centrale ([www.bcsm.sm](http://www.bcsm.sm));
- “**LISF**”: Legge 17 novembre 2005, n. 165 e successive modifiche;
- “**Regolamento IDP-IMEL**”: Regolamento n. 2014-04 e successive modifiche;

- “**Regolamento SEPA**”: Regolamento n. 2013-05 e successive modifiche;
- “**RIS**”: Rete Interbancaria Sammarinese che trasporta la messaggistica di tipo finanziario all’interno del Sistema dei Pagamenti Nazionale;
- “**Rulebook**”: Guida tecnico-normativa, tempo per tempo vigente, che definisce le regole e gli standard operativi degli schemi di bonifico SEPA e di addebito diretto di base SEPA;
- “**SCT**”: bonifico ai sensi dell’art.3 del Reg.2013-05;
- “**SDD**”: addebito diretto ai sensi dell’art.3 del Reg.2013-05;
- “**SDD SMAC Esercenti**”: operazioni giornaliere di SDD massivo per ciascun esercente a fronte dei caricamenti della SMAC per applicazione della scontistica prevista dai regolamenti SMAC;
- “**SDD SMAC Titolari**”: operazioni di SDD sul conto corrente per la ricarica della SMAC;
- “**SEPA**”: area che include tutti i Paesi riportati nell’elenco ufficiale pubblicato periodicamente dall’EPC i cui cittadini, imprese e altri operatori economici possono effettuare e ricevere pagamenti in euro, sia all’interno dei confini nazionali sia a livello transfrontaliero, secondo condizioni di base, diritti e obblighi uniformi, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- “**SMAC**”: carta di debito prepagata emessa dallo Stato, disciplinata dagli specifici regolamenti SMAC pubblicati sul sito [www.sanmarinocard.sm](http://www.sanmarinocard.sm), che, per quanto attiene al Sistema dei Pagamenti Nazionale, genera operazioni di addebito e accredito massive verso i conti degli esercenti, rispettivamente con SDD e SCT;
- “**SWIFT**”: Società per le Telecomunicazioni Finanziarie Interbancarie Mondiali, con sede legale in Belgio.

2. Nel prosieguo del testo, l’utilizzo dei termini oggetto di definizione è evidenziato con carattere MAIUSCOLETTO.

3. Per tutti i termini non oggetto di definizione al comma 1, si rinvia alle definizioni e nozioni contenute negli articoli della LISF, del REGOLAMENTO SEPA e del REGOLAMENTO IDP-IMEL.

## **Titolo II**

### **Obiettivi e preparazione**

#### **Articolo I.II.1 – Finalità**

1. Il presente provvedimento ha la principale finalità di revisionare la normativa vigente in materia di gestione del Sistema dei Pagamenti Nazionale e specificatamente per quanto attiene l’utilizzazione dello Standard ISO 20022 XML nella tratta interbancaria per lo scambio dei flussi di pagamento di SCT e di SDD in linea con gli standard SEPA e nel rispetto della continuità e delle specificità previste per la gestione degli strumenti SCT, SDD, SDD SMAC TITOLARI, SDD SMAC ESERCENTI.

2. Sono contestualmente definite le modalità di regolamento degli strumenti di pagamento sui conti interbancari, adottando il principio del regolamento lordo per ogni singola disposizione SCT e per il valore di ogni singolo flusso di SDD scambiati sulla RIS all'interno del Sistema dei Pagamenti Nazionale.

3. In sede di aggiornamento della regolamentazione sul Sistema dei Pagamenti Nazionale sono stati altresì apportati dei correttivi alle disposizioni vigenti sia nel REGOLAMENTO IDP-IMEL sia nel REGOLAMENTO SEPA.

#### **Articolo I.II.2 – Consultazione**

1. Il Regolamento, in conformità a quanto disposto dall'articolo 38, comma 5, della LISF e dall'attuativo Regolamento n. 2006-02, è stato oggetto di preventiva consultazione.

## **PARTE II**

### **GESTIONE DEL SISTEMA DEI PAGAMENTI NAZIONALE**

#### **Titolo I**

#### **Disposizioni Generali**

##### **Articolo II.I.1 – L’adesione al Sistema dei Pagamenti Nazionale**

1. I soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento chiedono l’adesione al Sistema dei Pagamenti Nazionale sottoscrivendo la scheda di adesione alle varie famiglie applicative della RIS.
2. L’adesione al Sistema dei Pagamenti Nazionale implica:
  - l’accettazione delle norme tempo per tempo vigenti, ivi incluso il sistema di regolamento monetario sui conti reciproci e sui conti accentrati;
  - la sottoscrizione del contratto di cui al successivo articolo II.I.4 comma 2.
3. Le operazioni da e verso la BANCA CENTRALE trovano regolamento sul conto accentrato che i soggetti aderenti intrattengono con la stessa.
4. Gli aderenti si impegnano a mantenere la necessaria liquidità sul conto accentrato detenuto presso la BANCA CENTRALE affinché le operazioni disposte o ricevute possano trovare regolamento.

##### **Articolo II.I.2 – Sistema di regolamento interbancario**

1. Ciascuna disposizione SCT, scambiata massivamente con gli specifici flussi SCT all’interno del Sistema dei Pagamenti Nazionale avvalendosi della RIS, è regolata in data di regolamento sui conti reciproci, se coinvolti i prestatori di servizi di pagamento (PSP del Pagatore e PSP del Beneficiario), ovvero sui conti accentrati intrattenuti da questi ultimi presso BCSM, quando quest’ultima è parte interessata dalla disposizione (in quanto PSP del Pagatore o del Beneficiario).
2. Le disposizioni d’incasso SDD, emesse dal Settore Pubblico Allargato, sono scambiate massivamente con gli specifici flussi SDD all’interno del Sistema dei Pagamenti Nazionale avvalendosi della RIS.
3. Le disposizioni di cui al precedente comma sono regolate in data di scadenza e regolamento da BANCA CENTRALE (PSP del Beneficiario) sui conti accentrati intrattenuti dai PSP nazionali (PSP del Pagatore) per il valore di ogni singolo flusso di SDD scambiato.

### **Articolo II.I.3 – Costi di gestione del Sistema dei Pagamenti Nazionale**

1. I costi della gestione del Sistema dei Pagamenti Nazionale sono sostenuti da BANCA CENTRALE in relazione agli sviluppi sistemici e agli adeguamenti strutturali ai requisiti internazionali richiesti.
2. BANCA CENTRALE ha facoltà di recuperare i costi di cui al precedente comma dagli aderenti al sistema; la quota di contribuzione a carico di ciascun aderente sarà calcolata in misura proporzionale ai livelli di utilizzo del sistema, verificati sulla base dei dati disponibili.
3. I costi collegati alla partecipazione alle varie famiglie applicative gestite dal Sistema dei Pagamenti Nazionale, i costi inerenti l'utilizzo dei servizi di trasporto della messaggistica e delle infrastrutture necessarie, sono invece direttamente sostenuti dai soggetti aderenti, mediante pagamento delle competenze quantificate dal gestore tecnico della RIS.

### **Articolo II.I.4 – Rete Interbancaria Sammarinese (RIS)**

1. La RIS è gestita dalla BANCA CENTRALE avvalendosi attualmente, in conformità all'articolo 38 della Legge n.96/2005, di un gestore tecnico dell'infrastruttura, in forza di accordi contrattuali che prevedono, tra l'altro, l'obbligo del summenzionato gestore a implementare e utilizzare adeguati sistemi e procedure di sicurezza, fermo restando il regime di riservatezza di cui all'articolo 29 della Legge sopra citata.
2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma:
  - a) gli aderenti alla RIS sono tenuti a sottoscrivere uno specifico contratto di servizio con il gestore tecnico della stessa RIS;
  - b) il gestore tecnico della RIS è tenuto a fornire i servizi richiesti dall'aderente, applicando altresì le medesime condizioni già praticate agli aderenti al Sistema dei Pagamenti Nazionale.

### **Articolo II.I.5 – Mandati dell'addebito diretto**

1. Il consenso del Pagatore a eseguire un'operazione o una serie di operazioni SDD è rilasciato al Beneficiario, tale autorizzazione è trasmessa dal Pagatore al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento.
2. I Mandati SDD del Settore Pubblico Allargato non sono oggetto di gestione all'interno del Sistema dei Pagamenti.
3. La conservazione dei mandati conferiti dal Pagatore nell'ambito di un servizio di SDD è in capo al Beneficiario. Tale conservazione non costituisce servizio di pagamento e non è attività riservata a prestatori di servizi di pagamento.

#### **Articolo II.I.6 – Creditor Identifier**

1. Nella messaggistica relativa ai SDD, il Beneficiario è codificato in base allo standard CREDITOR IDENTIFIER previsto per il sistema nazionale, la cui pubblicazione è disponibile sul sito dell'EPC.

#### **Articolo II.I.7 – International Bank Account Number (IBAN)**

1. I conti di regolamento dei SCT e dei SDD sono individuati in base allo standard IBAN e tali coordinate sono sempre trasmesse nelle disposizioni SCT e SDD.

2. Il Sistema dei Pagamenti verifica la conformità dell'IBAN validandone il contenuto in linea con le regole di controllo del CIN (Codice Identificativo Numerico).

3. Il formalismo IBAN utilizzato dalla Repubblica di San Marino è pubblicato sul Registro IBAN da SWIFT, quale autorità di registrazione delineata dall'ISO 13616.

#### **Articolo II.I.8 – Bank Identifier Code (BIC)**

1. I Prestatori di Servizi di Pagamento SCT e SDD omettono di chiedere agli Utilizzatori dei medesimi servizi la codifica del Bank Identifier Code (BIC) in quanto desumono tale codifica dall'IBAN fornita dall'Utilizzatore medesimo.

2. A questo fine i PSP tengono costantemente aggiornate le tabelle di riferimento ABI-CAB delle infrastrutture di pagamento (tabelle SIA), nonché le codifiche e le anagrafiche BIC di SWIFT, ovvero eventuali ulteriori impianti tabellari che consentono la gestione dell'instradamento dei pagamenti SEPA.

#### **Articolo II.I.9 – Impedimenti per cause di forza maggiore**

1. Nei casi in cui si verificano cause di forza maggiore, i soggetti aderenti al Sistema dei Pagamenti Nazionale possono prorogare i termini a loro carico, scadenti nel periodo intercorrente tra la data del verificarsi dell'impedimento e la data nella quale viene dichiarata la ripresa dell'attività, di tanti giorni quanto è durato l'impedimento medesimo.

2. A tal riguardo, il soggetto che riscontra l'impossibilità di rispettare i termini previsti deve informare immediatamente la BANCA CENTRALE.

## **Titolo II**

### **Specificità del Sistema dei Pagamenti Nazionale**

### **Articolo II.II.1 – Sistema dei pagamenti nazionale (SPN)**

1. Il Sistema dei Pagamenti Nazionale è gestito da BANCA CENTRALE e consente la canalizzazione degli strumenti di pagamento quali i bonifici nazionali, gli addebiti diretti del Settore Pubblico Allargato, nonché gli assegni domestici, gli incassi e pagamenti della Tesoreria di Stato e gli incassi dell'Esattoria di Stato, nell'ambito del servizio di scambio dei recapiti giornalieri.

### **Articolo II.II.2 – Sepa Credit Transfer (SCT)**

1. I SCT sono trasmessi entro le ore 22:00 della GIORNATA LAVORATIVA antecedente la data di regolamento (D-1) dal PSP del Pagatore al Sistema dei Pagamenti Nazionale avvalendosi dell'infrastruttura della RIS e nel rispetto dei RULEBOOK.

2. I SCT sono consegnati entro le ore 08:00 della data di regolamento prevista (D) dal Sistema dei Pagamenti Nazionale al PSP del Beneficiario avvalendosi dell'infrastruttura della RIS.

3. Il PSP del Beneficiario regola le operazioni sui Conti di Pagamento del Beneficiario entro la data di regolamento (D) della disposizione SCT.

### **Articolo II.II.3 – Sepa Direct Debit (SDD)**

1. I SDD sono trasmessi da BANCA CENTRALE, in qualità di PSP del Beneficiario, al Sistema dei Pagamenti Nazionale entro le ore 22:00 della GIORNATA LAVORATIVA antecedente la data di scadenza e di regolamento (D-1), salvo quanto di seguito previsto per SDD SMAC ESERCENTI e SDD SMAC TITOLARI, avvalendosi dell'infrastruttura della RIS e nel rispetto dei RULEBOOK.

2. I SDD sono consegnati entro le ore 08:00 della data di scadenza e di regolamento (D) dal Sistema dei Pagamenti Nazionale al PSP del Pagatore avvalendosi dell'infrastruttura della RIS.

3. Il PSP del Pagatore regola le operazioni sui Conti di Pagamento del Pagatore entro la stessa data di scadenza e di regolamento (D) della disposizione SDD.

4. Le caratteristiche del SDD, in base allo standard SEPA, prevedono la possibilità di restituire l'impagato o lo storno della disposizione di incasso e per tale ragione il PSP del Pagatore può immettere nel Sistema dei Pagamenti Nazionale operazioni di impagato o storno di SDD, entro le ore 16:00 della quinta GIORNATA LAVORATIVA successiva alla data di scadenza e di regolamento (D+5).

#### **Articolo II.II.4 – SDD SMAC Esercenti**

1. I SDD SMAC ESERCENTI sono trasmessi da BANCA CENTRALE, in qualità di PSP del Beneficiario, al Sistema dei Pagamenti Nazionale entro le ore 15:00 della data di scadenza e di regolamento (D), avvalendosi dell'infrastruttura della RIS e nel rispetto dei RULEBOOK.
2. I SDD SMAC ESERCENTI sono consegnati entro le ore 15:00 della data di scadenza e di regolamento (D) dal Sistema dei Pagamenti Nazionale al PSP del Pagatore avvalendosi dell'infrastruttura della RIS.
3. Il PSP del Pagatore regola le operazioni sui Conti di Pagamento del Pagatore entro la stessa data di scadenza e di regolamento (D) della disposizione SDD SMAC ESERCENTI.
4. Le caratteristiche del SDD SMAC ESERCENTI, in base agli accordi contrattuali, non prevedono la possibilità di restituire l'impagato o lo storno della disposizione di incasso e per tale ragione il PSP del Pagatore non può immettere nel Sistema dei Pagamenti Nazionale operazioni di impagato o storno di SDD SMAC ESERCENTI.

#### **Articolo II.II.5 – SDD SMAC Titolari**

1. I SDD SMAC TITOLARI sono trasmessi da BANCA CENTRALE, in qualità di PSP del Beneficiario, al Sistema dei Pagamenti Nazionale entro le ore 22:00 della GIORNATA LAVORATIVA antecedente la data di scadenza e di regolamento (D-1), avvalendosi dell'infrastruttura della RIS e nel rispetto dei RULEBOOK.
2. I SDD SMAC TITOLARI sono consegnati entro le ore 08:00 della data di scadenza e di regolamento (D) dal Sistema dei Pagamenti Nazionale al PSP del Pagatore avvalendosi dell'infrastruttura della RIS.
3. Il PSP del Pagatore regola le operazioni sui Conti di Pagamento del Pagatore entro la stessa data di scadenza e di regolamento (D) della disposizione SDD SMAC TITOLARI.
4. Le caratteristiche del SDD SMAC TITOLARI, in base agli accordi contrattuali, prevedono la possibilità di restituire l'impagato o lo storno della disposizione di incasso e per tale ragione il PSP del Pagatore può immettere nel Sistema dei Pagamenti Nazionale operazioni di impagato o storno di SDD SMAC TITOLARE, entro le ore 16:00 della data di scadenza e di regolamento (D).

## PARTE III

### ADEGUAMENTO DEL QUADRO REGOLAMENTARE VIGENTE

#### Titolo I

#### Modifiche al Reg. 2014-04

##### Articolo III.I.1 – Modifiche all'articolo I.I.2

1. All'articolo I.I.2, comma 1, la definizione n. 52, 75 e 76 sono sostituite come segue:

“52. **“PSP”**: banche, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, Bancoposta, Stati membri o le rispettive autorità regionali e locali, ove non agiscano in quanto autorità pubblica, e, le banche centrali, inclusa la B.C.E., ove non agiscano in veste di autorità monetarie;”

“75. **“succursale”**: una sede di attività, diversa dalla sede amministrativa, che costituisce parte di un istituto, che è sprovvista di personalità giuridica e che effettua direttamente alcune operazioni, o l'insieme delle operazioni inerenti all'attività di un istituto, fermo restando che tutte le sedi di attività create in territorio da un istituto estero sono considerate come un'unica succursale;”

“76. **“tecniche di comunicazione a distanza”**: tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che possano essere utilizzate per la conclusione di un contratto di servizi di pagamento o di emissione di moneta elettronica e che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e dell'istituto o di un suo incaricato;”.

2. All'articolo I.I.2, comma 1, sono aggiunte le seguenti definizioni:

“1.bis **“agente”**: una persona fisica o giuridica che fornisce servizi di pagamento per conto di un istituto;”

“4.bis **“autenticazione”**: una procedura che consente al PSP di verificare l'uso di uno specifico strumento di pagamento, incluse le caratteristiche di sicurezza personalizzate;”

“22.bis **“data valuta”**: la data di riferimento usata da un PSP per il calcolo degli interessi sui fondi addebitati o accreditati a un conto di pagamento;”

“28.bis **“giornata operativa”** o **“giornata lavorativa”**: il giorno in cui il pertinente prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'operazione di pagamento è operativo in base a quanto necessario per l'esecuzione dell'operazione di pagamento;”

“28.ter **“gruppo”**: un gruppo di imprese composto dall'impresa madre, dalle imprese figlie e dalle entità in cui l'impresa madre o le sue imprese figlie detengono una partecipazione, nonché imprese legate tra loro da una relazione ai sensi dell'articolo 2 della LISF;”

“72.bis **“Stato membro”**: i Paesi membri dell'Unione Europea;

“75.bis **“supporto durevole”**: qualsiasi strumento che permetta all'utente di servizi di pagamento di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere utilizzate per un periodo di

tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;”

“75. ter **“tasso di cambio di riferimento”**: il tasso di cambio che è utilizzato come base per calcolare un cambio di valuta e che è reso disponibile dal PSP o proviene da una fonte accessibile al pubblico;”

“75. quater **“tasso di interesse di riferimento”**: il tasso di interesse che è utilizzato come base per calcolare l’interesse da applicare e che proviene da una fonte accessibile al pubblico che può essere verificata da entrambe le parti di un contratto di servizi di pagamento;”.

#### **Articolo III.I.2 – Modifiche all’articolo I.II.1**

1. L’articolo I.II.1 comma 1 è sostituito come segue:

“1. Il presente Regolamento accorpa in un unico provvedimento organico e tendenzialmente esaustivo le norme di vigilanza applicabili all’esercizio nella Repubblica di San Marino di SERVIZI DI PAGAMENTO e SERVIZI DI EMISSIONE DI MONETA ELETTRONICA, nonché agli ISTITUTI quali fornitori di tali servizi.”

#### **Articolo III.I.3 – Modifiche all’articolo III.III.4**

1. L’articolo III.III.4, comma 1, è sostituito come segue:

“1. Gli ISTITUTI, ai sensi dell’articolo 13, lettera d) della LISF, devono avere un capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, non inferiore a:

- euro 125.000 (centoventicinquemila) per gli ISTITUTI DI PAGAMENTO
- euro 350.000 (trecentocinquantomila) per gli ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA.”

#### **Articolo III.I.4 – Modifiche all’articolo III.II.8**

1. L’articolo III.II.8 comma 3 è sostituito come segue:

“3. La sospensione del termine non potrà in nessun caso prolungare i tempi del rilascio del provvedimento oltre il limite massimo di tre mesi dalla data di ricezione della domanda.”

#### **Articolo III.I.5 – Modifiche all’articolo VIII.II.2**

1. All’articolo VIII.II.2 è inserito il seguente comma:

“3. Qualora intervengano cambiamenti che incidono sull’accuratezza delle informazioni e delle prove fornite in sede di ottenimento dell’autorizzazione alla costituzione o dell’abilitazione ad operare, gli ISTITUTI devono inviare alla BANCA CENTRALE idonea documentazione dalla quale risultino tali variazioni, senza indugio e comunque non oltre 10 giorni dalla data in cui le operano o le ricevono.”

#### **Articolo III.I.6 – Modifiche all’articolo II.II.1**

1. L’articolo II.II.1, comma 3, lettera a), è sostituito come segue:

“a) gli ISTITUTI DI PAGAMENTO possono prestare uno o più dei SERVIZI DI PAGAMENTO conformemente al contenuto della propria autorizzazione. Essi possono esercitare altre attività secondo quanto indicato nel

presente Titolo. Agli ISTITUTI DI PAGAMENTO è vietata l'attività di emissione di MONETA ELETTRONICA. Gli ISTITUTI DI PAGAMENTO possono detenere soltanto CONTI DI PAGAMENTO utilizzati esclusivamente per le OPERAZIONI DI PAGAMENTO;”

#### **Articolo III.I.6 – Modifiche all'articolo VII.IV.17**

1. All'articolo VII.IV.17, comma 1, è inserita la lettera d) che segue:

“d) non venga soppressa o modificata nessuna delle altre condizioni alle quali è subordinata l'autorizzazione dell'ISTITUTO.”

2. All'articolo VII.IV.17, è aggiunto il seguente comma 2:

“2. L'esternalizzazione di funzioni operative strategiche non può mettere materialmente a repentaglio la qualità del controllo interno dell'ISTITUTO, né impedire alla BANCA CENTRALE di controllare che gli ISTITUTI adempiano a tutti gli obblighi definiti dal presente Regolamento.”

#### **Articolo III.I.7 – Modifiche all'articolo V.III.1**

1. L'articolo V.III.1 comma 1, lettera a) è sostituito come segue:

“a) acquisire, a qualsiasi titolo, partecipazioni nel capitale di un ISTITUTO che, tenuto conto anche di quelle già eventualmente possedute, comportino il superamento delle soglie del 10%, del 20%, del 30%, del 50% e del 66% del capitale;”

#### **Articolo III.I.8 – Modifiche all'articolo X.II.29**

1. All'articolo X.II.29 comma 1, è inserita la seguente lettera c):

“c) emette moneta elettronica al valore nominale dietro ricevimento di fondi.”

#### **Articolo III.I.9 – Modifiche all'articolo XI.I.1**

1. L'articolo XI.I.1, comma 2, è sostituito come segue:

“2. I PSP esteri già operanti in territorio sammarinese alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sulla base di precedenti convenzionamenti con operatori finanziari sammarinesi possono continuare a prestare i predetti servizi purché entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di cui al precedente comma 1 presentino ed ottengano la necessaria autorizzazione, di cui alla precedente Parte III, Titolo VI.”

#### **Articolo III.I.10 – Modifiche all'articolo III.VI.6**

1. L'articolo III.VI.6, comma 2 è sostituito come segue:

“2. L'apertura di ulteriori SUCCURSALI dopo la prima è soggetta alla medesima disciplina prevista alla Parte VII, Titolo V del presente Regolamento con riferimento all'apertura di nuove filiali in territorio da parte degli ISTITUTI sammarinesi”.

#### **Articolo III.I.11 – Modifiche all'articolo X.I.3**

1. All'articolo X.I.3 il termine "ISTITUTI" è sostituito dal termine "PSP"
2. All'articolo X.I.3 è inserito il seguente comma:  
"7. Nel caso in cui il PSP sia una banca, le norme di cui alla presente Parte si intendono prevalenti rispetto a quelle di cui alla Parte X del Regolamento n. 2007-07."

#### **Articolo III.I.12 – Modifiche all'articolo X.I.4**

1. L'articolo X.I.4, comma 1, è sostituito come segue:  
"1. La presente Parte, ad eccezione dell'articolo X.II.22, è applicabile unicamente ai SERVIZI DI PAGAMENTO e, per quanto compatibile, ai SERVIZI DI EMISSIONE DI MONETA ELETTRONICA per i quali l'unico o entrambi i PSP interessati dall'operazione siano situati nella Repubblica di San Marino ovvero l'uno nella Repubblica di San Marino e l'altro in uno STATO MEMBRO. La presente Parte è altresì applicabile unicamente ai servizi effettuati in euro o nella valuta ufficiale di uno STATO MEMBRO non appartenente all'area dell'euro."

### **Titolo II**

#### **Modifiche al Reg. 2013-05**

#### **Articolo III.II.1 – Modifiche all'articolo 7**

1. L'articolo 7 è così sostituito:  
**"Articolo 7 – Applicazione a valute diverse dall'euro"**
  1. Il presente Regolamento si applica altresì alle operazioni di BONIFICO e ADDEBITO DIRETTO denominate nelle monete nazionali degli Stati Membri dell'Unione Europea che hanno notificato la decisione di estendere l'applicazione del Regolamento (CE) n.924/2009.
  2. Quando uno Stato Membro dell'Unione Europea ha notificato la sua decisione di estendere l'applicazione del Regolamento (CE) n.924/2009 un'operazione di BONIFICO o ADDEBITO DIRETTO denominato nella valuta di tale Stato è considerato corrispondente a un'operazione di BONIFICO o ADDEBITO DIRETTO denominato in euro."

#### **Articolo III.II.2 – Ricollocazione norma transitoria**

1. L'attuale articolo 7 viene ricollocato all'interno della Parte IV (Norme Finale e Transitorie) assumendo la numerazione progressiva 21.

### **Titolo III**

#### **Modifiche al Reg. 2007-01**

**Articolo III.III.1 – Reclami e ricorsi extragiudiziali**

1. L'articolo 8, comma 2, è sostituito come segue:

“2. L'autorità di vigilanza, ad ogni segnalazione ricevuta e correttamente rappresentata, fa seguire una comunicazione scritta rivolta al soggetto segnalante in cui prende atto della segnalazione medesima e lo informa dell'esistenza:

- internamente al soggetto vigilato, di procedure di reclamo;
- nella legislazione sammarinese, di procedure di ricorso extragiudiziale.”

## **PARTE IV**

### **NORME FINALI**

#### **Titolo I**

#### **Disposizioni transitorie**

##### **Articolo IV.I.1 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 2015, fatto salvo quanto indicato al secondo comma dell'articolo che segue.

##### **Articolo IV.I.2 – Abrogazioni**

1. Sono abrogate le disposizioni di seguito elencate:

- a) il Regolamento Applicativo degli Addebiti Preautorizzati (Direct Debit) del Settore Pubblico Allargato, di cui alla Circolare n. 2005-02 del 9 settembre 2005;
- b) il Regolamento Applicativo San Marino Card – Esercenti, di cui alla nota di BANCA CENTRALE del 12 novembre 2008, prot. 08/7517;
- c) il Regolamento Applicativo Direct Debit San Marino Card – Titolari, di cui alla nota di BANCA CENTRALE del 29 ottobre 2012, prot. 12/10448;
- d) le schede tecniche di riferimento della RIS, per il trasporto nella tratta interbancaria degli strumenti di pagamento dei bonifici e degli addebiti diretti del Settore Pubblico Allargato denominate:
  - o bonifici domestici (ST.BONIFDOM.01.09);
  - o addebiti preautorizzati (Direct Debit) del Settore Pubblico Allargato (ST.ADDPREPA.01.14);
- e) la nota di BANCA CENTRALE del 19 febbraio 2010, prot. 10/1152.

2. Coerentemente a quanto previsto all'art.II.1, commi 2 e 3, le disposizioni di cui al comma precedente continueranno comunque a trovare applicazione fino al 31 gennaio 2016, tenuto conto che le nuove disposizioni sostitutive, introdotte dalla Parte II del presente Regolamento, troveranno applicazione a decorrere dal 1° febbraio 2016.

#### **Titolo II**

#### **Pubblicazioni**

**Articolo IV.II.1 – Consolidati**

1. I testi dei Regolamenti nn. 2014-04 e 2013-05, consolidati con le modifiche introdotte dal presente Regolamento, saranno resi disponibili nel sito internet della Banca Centrale della Repubblica di San Marino ([www.bcsm.sm](http://www.bcsm.sm)).

**Articolo IV.II.2 – Bollettino Ufficiale**

1. Il presente Regolamento sarà oggetto di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino, nel sito internet [www.bollettinoufficiale.sm](http://www.bollettinoufficiale.sm)